


1 La vendita

ART. 1470 C.C.: *“La vendita è il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o il trasferimento di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo”*. 

La vendita è un contratto tipico che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di un bene (materiale o immateriale, si pensi alla cessione del diritto di usufrutto delle opere dell'ingegno), o il trasferimento di un altro diritto (diritti reali o di credito), verso il pagamento di un prezzo. La vendita è il paradigma dei contratti a **effetto traslativo** e a **titolo oneroso** (come i contratti di permuta e di riporto).

La vendita è il tipico contratto consensuale a **effetti reali** (art. 1376), in forza del quale la proprietà o altro diritto si acquistano per effetto del semplice consenso legittimamente manifestato tra le parti.

La regola del **consenso traslativo** è sancita nell'ordinamento italiano dall'art. 1376 c.c., secondo cui nei contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa determinata, la costituzione o il trasferimento di un diritto reale ovvero il trasferimento di un altro diritto, la proprietà o il diritto si trasmettono e si acquistano per effetto del consenso delle parti legittimamente manifestato. L'ordinamento, tuttavia, conosce dei casi in cui dal contratto di compravendita non derivano automaticamente e immediatamente effetti reali, ma solo effetti obbligatori. Si parla, al riguardo, di **vendita obbligatoria** o a **efficacia obbligatoria** quando gli effetti reali della vendita si producono in un momento successivo alla stipulazione del contratto (al verificarsi di determinati eventi).

Così, nella **vendita di cose determinate solo nel genere**, il diritto di proprietà si trasferisce al compratore con l'individuazione, che consente di isolare le cose oggetto della vendita.

Nella **vendita di cose future** il compratore ne acquista la proprietà non appena la cosa viene ad esistenza.

Nella **vendita di cosa altrui**, il venditore è obbligato a procurare l'acquisto della cosa al compratore e questi ne diventa proprietario nel momento in cui il venditore acquista dal terzo.

La compravendita è un contratto a **prestazioni corrispettive** e a **titolo oneroso**. Pertanto, ai fini della sua validità, è necessario che il diritto sia trasferito verso il pagamento di un prezzo in denaro, che può essere **anche**

inferiore al valore del bene, purché **non simbolico**, nel qual caso si configura una ipotesi di **vendita nummo uno** o **vendita a prezzo vile** e il contratto sarebbe **nullo** perché, mancando lo scambio, sarebbe privo di causa.



Al riguardo, la giurisprudenza ha avuto modo di affermare che la vendita a prezzo vile non comporta di per sé nullità. Infatti, occorre distinguere tra prezzo irrisorio (o vile) e prezzo simbolico, per cui, solo l'indicazione di un prezzo assolutamente privo di valore, meramente apparente e simbolico, può determinare la nullità della vendita per difetto di uno dei suoi elementi essenziali, mentre la pattuizione di un prezzo notevolmente inferiore al valore di mercato della cosa venduta ma **non del tutto privo di valore**, pone solo un problema concernente l'adeguatezza e la corrispettività delle prestazioni ed afferisce, quindi, all'interpretazione della volontà dei contraenti e all'eventuale configurabilità di una causa diversa del contratto. Pertanto, il prezzo della compravendita deve ritenersi inesistente, con conseguente nullità del contratto per mancanza di un elemento essenziale (art. 1418, 1470 c.c.), non nell'ipotesi di pattuizione di prezzo tenue, vile ed irrisorio, ma quando risulti concordato un prezzo obbiettivamente non serio, o perché privo di valore reale e perciò meramente apparente e simbolico, o perché programmaticamente destinato nella comune intenzione delle parti a non essere pagato. La pattuizione di un prezzo notevolmente inferiore al valore di mercato della cosa compravenduta, ma non privo del tutto di valore intrinseco, dunque, può rivelare il reale intento negoziale delle parti e configurare, conseguentemente, un diverso schema contrattuale, non determinando la nullità del medesimo per difetto di causa (causa di scambio). Sotto diverso profilo, la vendita a prezzo vile, ove ne ricorrano i presupposti, può dar luogo a **rescissione per lesione**.

→ Quando il prezzo è intenzionalmente sproporzionato si considera il contratto di compravendita come **misto a donazione**.



Gli **atti nummo uno** rientrano nella categoria dei **negozi misti**, ovvero quelli la cui causa è costituita dalla fusione delle cause di due o più negozi tipici. Non rientrano tra questi le donazioni simulate poiché in esse la vendita si accompagna ad un negozio dissimulato (la donazione), che sarà lecito o illecito a seconda che violi o meno norme imperative (ad esempio, una falsa vendita per eludere norme fiscali o azioni revocatorie). Negli atti *nummo uno*, invece si ha una coesistenza delle cause di più negozi tipici, come nell'ipotesi di compravendita a prezzo vile, in cui si ravvisano la causa di trasferimento tipico della compravendita e la causa liberale tipica

della donazione. Tale fattispecie, tuttavia, può creare problemi di natura sia fiscale che successoria. Da un lato, infatti, le imposte sulla cessione dell'immobile vengono calcolate in base al prezzo di vendita, che corrisponde al valore di mercato del bene; in caso di donazione, invece, l'imposta di registro viene misurata sulla base del valore catastale. È del tutto evidente, dunque, che la vendita ad un prezzo simbolico potrebbe essere preordinata ad evitare l'imposizione fiscale della donazione (il prezzo sarebbe solo formalmente simbolico, poiché, a fronte di quanto dichiarato nell'atto, verrebbe versato un'ulteriore somma di denaro, a titolo di reale corrispettivo) oppure a sottrarre il bene all'asse ereditario.

Secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, il *negotium mixtum cum donatione* costituisce una **donazione indiretta**, attuata attraverso lo schema della compravendita, al fine di arricchire il compratore ed eludendo le condizioni formali richieste per il contratto di donazione diretta, essendo sufficiente la forma dello schema negoziale adottato.

La compravendita è un **contratto consensuale**, pertanto, la consegna del bene e il pagamento del prezzo costituiscono obblighi esecutivi dell'accordo già raggiunto sulla base del consenso.

Il trasferimento del diritto, conseguente al semplice accordo, costituisce l'effetto tipico del contratto di vendita, ma vi sono anche casi in cui **l'effetto reale della vendita non si produce immediatamente**:

- o per volontà delle parti (si pensi alla vendita cui è stata apposta una condizione sospensiva o un termine iniziale);
- o perché la cosa venduta non è di proprietà del venditore (è il caso della vendita di cosa altrui);
- o perché ancora non esiste (vendita di cosa futura);
- o non è ancora determinata (vendita di cosa generica);
- o non è ancora stata scelta (vendita alternativa).

In tutti questi casi, l'effetto reale è posticipato nel tempo e si parla di **vendita obbligatoria** o di vendita ad effetti traslativi mediati o differiti, perché essi si producono in un momento successivo alla conclusione del contratto e non retroagiscono (tranne in caso di condizione sospensiva).

ESEMPIO:

Nel caso di vendita di cosa futura, il trasferimento della proprietà si considera avvenuto dal momento in cui la cosa è venuta ad esistenza e non dal precedente momento della conclusione del contratto.

L'origine del principio consensualistico risale al diritto romano, in particolare alla nascita della categoria delle obbligazioni c.d. *consensu contractae*, ovvero, quelle in cui le parti assumevano l'obbligo giuridico non in



forza di formule sacramentali (*litteris o verbis contractae*) o mediante la consegna della cosa (c.d. *rei contractae*), bensì in virtù del solo consenso legittimamente prestato dalle parti. Proprio nell'ambito delle obbligazioni *consensu contractae* di origine romanistica si annovera la *emptio-venditio*, ovvero l'archetipo del contratto di compravendita. Nell'impianto del codice civile, il principio consensualistico è espresso, in particolare, nell'art. 1376 del codice civile: si tratta di un principio di portata generale, rispetto al quale ogni deroga costituisce un'eccezione. L'art. 1376 c.c. stabilisce, infatti, che nei contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa determinata, la costituzione o il trasferimento di un diritto reale, ovvero il trasferimento di un diritto reale, ovvero il trasferimento di un altro diritto, **la proprietà o il diritto si trasmettono e si acquistano per effetto del consenso** legittimamente prestato. Ciò significa che in forza del principio consensualistico, normalmente, il contratto produce i suoi effetti reali o traslativi non già nel momento in cui viene consegnato materialmente il bene dedotto in contratto da una parte a favore dell'altra, bensì nell'istante in cui i contraenti si scambiano il consenso (c.d. **consenso traslativo**). Il principio consensualistico ha portata generale, ed è volto a consentire all'autonomia privata di far circolare speditamente la ricchezza, senza necessità di ulteriori adempimenti, come, ad esempio la *traditio* della *res*, propria dei contratti reali (si pensi al comodato o al deposito). Da ciò consegue che il principio consensualistico non opera nei contratti ad effetti reali allorché si tratti di contratti che si concludono con la consegna materiale della cosa da una parte all'altra (come avviene, ad esempio, nel contratto di riporto), oppure nei contratti che, ancorché producano effetti reali, abbiano ad oggetto cose determinate solo nel genere (art. 1377 c.c.), per cui l'effetto traslativo si produce solo con l'individuazione o specificazione del bene. Inoltre, il principio consensualistico non opera in caso di **acquisti c.d. a non domino**. Deve osservarsi che nella vendita di cosa generica, nella vendita sottoposta a condizione sospensiva, nella vendita di cosa altrui e di cosa futura si verifica una scissione tra effetti obbligatori, che si producono in capo alle parti immediatamente, ed effetti traslativi, che si produrranno soltanto in un momento successivo ed eventuale (negli esempi riportati, a seguito dell'individuazione del bene, o quando la condizione sospensiva si avveri, o quando il venditore si procuri il bene altrui venduto, oppure la cosa futura venga ad esistenza). Ne consegue che nelle vendite obbligatorie vi è sempre un momento immediato in cui si producono effetti obbligatori ed un momento eventuale e successivo in cui potrà realizzarsi il trasferimento del bene. In tutti questi tipi di vendita, infatti, non opera il principio consensualistico o del consenso traslativo di cui all'art. 1376 c.c., con la

conseguenza che non troverà applicazione il principio *res perit domino* di cui all'art. 1465 c.c., bensì quello *casus sentit debitor*: lo spostamento dell'effetto traslativo comporta che l'eventuale impossibilità sopravvenuta della prestazione incomba in capo al venditore, il quale si è obbligato a far acquistare il bene al compratore. Ipotesi particolare di vendita è altresì quella della **vendita con riserva di proprietà o con patto di riservato dominio**, disciplinata dagli articoli 1523 e ss. del codice civile. In tale tipo di vendita il compratore deve corrispondere al venditore il prezzo non in un'unica soluzione ma ratealmente, e acquista la proprietà solo al momento del pagamento dell'ultima rata; tuttavia, in virtù del disposto dell'art. 1523 del codice civile il compratore assume i rischi dal momento della consegna del bene. Nella vendita con riserva della proprietà, dunque, l'effetto reale, ovvero il trasferimento del diritto di proprietà dal venditore al compratore, non coincide con il momento in cui si trasferisce il rischio; il compratore, dunque, pur non acquistando la proprietà del bene, assume i rischi connessi al perimento di quest'ultimo.

- **Obblighi del venditore:**
 - **Consegnare** la cosa al compratore, che ne è divenuto proprietario; la consegna va fatta nello stato in cui il bene si trovava al momento della vendita, insieme agli accessori, alle pertinenze e ai frutti prodotti dal giorno della vendita. Il venditore deve consegnare anche i titoli e i documenti relativi alla proprietà e alla conformità. Se le parti pattuiscono che la consegna avvenga in un momento successivo alla conclusione, il venditore ha l'obbligo di custodire la cosa. La consegna consiste nell'immissione nel possesso del compratore (atto giuridico in senso stretto).
 - **Far acquistare la proprietà** della cosa o del diritto al compratore, se l'acquisto non è effetto immediato del contratto;
 - **Garantire** il compratore sia dall'**evizione** che dai **vizi** della cosa venduta.

L'**evizione** consiste nella **mancata attuazione dell'effetto traslativo** conseguente ad un fatto che si manifesta dopo la conclusione del contratto. Il fatto evizionale consiste in una sentenza passata in giudicato, con cui è annullato il titolo d'acquisto del venditore o, previo riconoscimento del diritto di proprietà del terzo, il compratore è condannato a rilasciare il bene. Oppure, può consistere in un decreto con cui il bene viene aggiudicato ad un terzo in sede di esecuzione forzata o in un decreto di espropriazione per pubblica utilità o in un provvedimento amministrativo che ordina la distruzione del bene (si pensi al caso di edifici abusivi).



- La **garanzia per l'evizione** è una tipica obbligazione di garanzia che si attiva quando un terzo vanta un concorrente diritto sul bene venduto,

tale da precludere, **in tutto o in parte**, la titolarità dei diritti del compratore sul bene. La tesi maggioritaria in dottrina ritiene che l'evizione consegua a fatti anteriori al contratto di vendita, tuttavia, non è escluso che possa dipendere anche da accadimenti successivi, come nella fattispecie di vendita immobiliare in cui il compratore rivende a sua volta il bene ad un terzo, il quale trascrive per primo l'atto rispetto al suo dante causa. Distinta dall'evizione parziale è l'**evizione limitativa**, prevista dall'art. 1489, che si verifica quando la cosa venduta è gravata da oneri o da diritti reali non apparenti, che ne diminuiscono il libero godimento e non sono stati dichiarati in contratto. A differenza dell'evizione parziale, che incide quantitativamente sulla titolarità del bene perché comporta il mancato acquisto di una parte di esso, l'evizione limitativa incide, invece, sul piano qualitativo perché limita il godimento della cosa acquistata.

L'evizione è fonte di un **obbligo risarcitorio** a carico del venditore. Il diritto al risarcimento del danno è subordinato alla prova della colpa o del dolo del dante causa e, comunque, è previsto il diritto per il compratore di risolvere il contratto *ex art. 1479 c.c.*



ART. 1479 C.C.: *“Il compratore può chiedere la risoluzione del contratto, se, quando l'ha concluso, ignorava che la cosa non era di proprietà del venditore, e se frattanto il venditore non gliene ha fatto acquistare la proprietà”.*

La garanzia per l'evizione non opera se il compratore, con il proprio comportamento, ha dato causa alla perdita del bene acquistato.




La garanzia è un effetto naturale del contratto di compravendita, previsto da norme dispositive derogabili dalla volontà delle parti, che possono aggravare, alleviare o escludere le conseguenze che da essa derivano. Tuttavia, il venditore è sempre tenuto a garantire per l'evizione quando questa derivi da un fatto suo proprio. È nullo, in tale ultima fattispecie, ogni patto contrario.

La legge disciplina anche l'ipotesi di **pericolo di evizione**, che si verifica quando il compratore abbia ragione di temere che la cosa o parte di essa possa essere rivendicata da terzi. In tal caso, il compratore può sospendere il pagamento del prezzo, salvo che il venditore presti idonea garanzia e salvo che il compratore conoscesse già il pericolo al momento della conclusione del contratto. La sospensione del pagamento del prezzo è legittima solo se il pericolo sia effettivo e non putativo (è effettivo, ad esempio, in caso di diffida, di sequestro, di esercizio di un'azione revocatoria).

Il compratore può anche far fissare dal giudice un termine, trascorso il quale, se la cosa non è liberata, il contratto si intende risolto, con obbligo del venditore di risarcire il danno (art. 1482, comma 2).


- La **garanzia per i vizi** è la garanzia con la quale il venditore garantisce al compratore che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore.

ART. 1490, COMMA 1, C.C.: *“Il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore”*. 

Il vizio è un'**imperfezione materiale** che incide sul valore o sulle possibilità di impiego e godimento della cosa e può dipendere da anomalie di fabbricazione, produzione o conservazione. I vizi di tipo giuridico, invece, cioè che attengono alla **condizione giuridica** del bene, costituiscono non una ipotesi di vizio ma di evizione.

- Il vizio deve già esistere al momento della conclusione del contratto, ma può manifestarsi successivamente. Quando il vizio, al contrario, sorge dopo la conclusione del contratto, ma prima della consegna, esso incide sull'esatto adempimento della prestazione da parte del venditore, cosicché il compratore potrà agire con l'**azione di risoluzione** (cosiddetta **azione redibitoria**) o di **riduzione del prezzo** (cosiddetta **azione estimatoria**), e tali azioni sono chiamate **azioni edilizie**, oltre che, comunque, chiedere il risarcimento del danno. Le tre azioni richiamate si prescrivono in un anno dalla consegna del bene ma il compratore che sia convenuto dal venditore per l'esecuzione del contratto può sempre far valere la garanzia in via d'eccezione, purché a suo tempo abbia denunciato il vizio entro otto giorni dalla scoperta e prima del decorso dell'anno dalla consegna.
- La garanzia per i vizi può essere esclusa o limitata dalle parti ma è prevista la nullità delle clausole derogatorie quando il venditore ha in mala fede (dolo o colpa grave) occultato i vizi della cosa.

In caso di **vizio facilmente conoscibile**, non è dovuta la garanzia per i vizi, salvo che il venditore abbia dichiarato che la cosa era esente da vizi.

Il compratore **decade** dal diritto alla garanzia se non denuncia i vizi al venditore entro il termine di **otto giorni dalla scoperta** (salvo il diverso termine stabilito dalle parti o dalla legge). La denuncia non è, invece, necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del vizio (con dichiarazione, anche tacita, di scienza) o se l'ha occultato. 

La denuncia è un atto giuridico in senso stretto, a carattere recettizio, che non pretende forme solenni.

Il termine di otto giorni per la denuncia decorre dalla scoperta, se trattasi di vizi occulti, o dalla conclusione del contratto, se trattasi di vizi apparenti.



Il venditore è obbligato a eliminare i vizi?

La giurisprudenza è contraria a riconoscere che la vendita produca a carico del venditore anche l'obbligo di eliminare i vizi in caso di bene difettoso, ma è ben possibile che la parte assuma l'obbligo di eliminare i vizi.

- Obblighi del compratore:
 - pagare il prezzo della vendita nel termine e nel luogo fissati dal contratto.

Salvi usi diversi, il pagamento deve avvenire al momento della consegna e nel luogo dove questa si esegue. Se il prezzo non deve essere pagato al momento della consegna, questo si paga al domicilio del venditore.

Nella vendita dei beni di consumo il legislatore ha disciplinato la **garanzia speciale per i vizi**, la cui disciplina è stata introdotta nel nostro ordinamento grazie al recepimento della Direttiva europea del 25 maggio 1999 inizialmente nel codice civile e successivamente nel codice del consumo, con il decreto legislativo n. 206 del 2005. La disciplina comunitaria risponde all'obiettivo di avvicinare le disposizioni legislative degli Stati europei relative ad alcuni aspetti della vendita e delle garanzie riguardanti i beni di consumo per garantire un livello minimo uniforme di tutela dei consumatori nel mercato europeo. La disciplina si applica a tutti i tipi di vendita (a distanza, rateale, di cose generiche, di cose future o sottoposta a termine o condizione) o richiesta di fornitura realizzata da un consumatore, persona fisica che, agendo per scopi di consumo, si rivolga ad un soggetto imprenditoriale o professionale per acquistare o richiedere beni mobili, siano essi nuovi o usati.

In tema di vendita di beni di consumo, l'articolo 130 del codice del consumo contiene una specifica tutela del consumatore, prevedendo e disciplinando la responsabilità del venditore per qualsiasi **difformità** presente al momento della consegna.

ESEMPIO:

*Il consumatore ad esempio, in caso di difetto di conformità di un prodotto, ha diritto al **ripristino** dello stesso, senza spese, ad ottenere la conformità di esso mediante **riparazione o sostituzione**, ovvero ha diritto ad una **riduzione** adeguata del prezzo o alla **risoluzione** del contratto; ancora, il consumatore può chiedere a sua scelta, al venditore di riparare il bene o di sostituirlo, senza spese in entrambi i casi, ad esclusione che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all'altro.*

METTITI ALLA PROVA

● ○ ○ ○ ○ DIFFICOLTÀ BASSA

25) Che tipo di contratto è la vendita? Cos'è il principio consensualistico? Esistono vendite obbligatorie?

La vendita è un contratto tipico che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di un bene (materiale o immateriale, si pensi alla cessione del diritto di usufrutto delle opere dell'ingegno), o il trasferimento di un altro diritto (diritti reali o di credito), verso il pagamento di un prezzo. La vendita è il paradigma dei contratti a effetto traslativo e a titolo oneroso (come i contratti di permuta e di riporto).

La vendita è il tipico contratto a effetti reali (art. 1376), in forza del quale la proprietà o altro diritto si acquistano per effetto del semplice consenso legittimamente manifestato tra le parti.

La compravendita è un contratto a prestazioni corrispettive e a titolo oneroso. La regola del consenso traslativo è sancita nell'ordinamento italiano dall'art. 1376 c.c., secondo cui nei contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa determinata, la costituzione o il trasferimento di un diritto reale ovvero il trasferimento di un altro diritto, la proprietà o il diritto si trasmettono e si acquistano per effetto del consenso delle parti legittimamente manifestato. L'ordinamento, tuttavia, conosce dei casi in cui dal contratto di compravendita non derivano automaticamente e immediatamente effetti reali, ma solo effetti obbligatori. Si parla, al riguardo, di vendita obbligatoria o a efficacia obbligatoria quando gli effetti reali della vendita si producono in un momento successivo alla stipulazione del contratto (al verificarsi di determinati eventi).

Così, nella vendita di cose determinate solo nel genere, il diritto di proprietà si trasferisce al compratore con l'individuazione, che consente di isolare le cose oggetto della vendita.

Nella vendita di cose future il compratore ne acquista la proprietà non appena la cosa viene ad esistenza.

Nella vendita di cosa altrui, il venditore è obbligato a procurare l'acquisto della cosa al compratore e questi ne diventa proprietario nel momento in cui il venditore acquista dal terzo.

- Compravendita;
- Contratto reale;



- Contratto consensuale;
- Contratto oneroso;
- Contratto a prestazioni corrispettive;
- Contratto sinallagmatico;
- Principio consensualistico;
- Consenso traslativo;
- Vendita obbligatoria.

●●●○○ DIFFICOLTÀ MEDIA

26) Che tipo di contratto è il comodato? Quali sono le sue caratteristiche?

Il comodato è un contratto gratuito e a forma libera, con il quale una parte consegna all'altra una cosa mobile o immobile affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta. Il comodato è, dunque, un contratto reale perché si perfeziona con la consegna del bene ed è unilaterale poiché da esso sorgono obbligazioni a carico di una sola parte. Il comodato è un contratto gratuito, per cui, la stipula di un corrispettivo sarebbe incompatibile con lo schema causale tipico del comodato, ovvero la causa di cortesia. Il comodato oneroso, in realtà, è una locazione. Tuttavia, è possibile che le parti pattuiscono un compenso, purché questo sia modesto. È anche possibile un comodato modale, perché l'onere non ha carattere di corrispettività. Infine, il comodato può avere ad oggetto solo beni inconsumabili e infungibili, poiché deve essere restituita la stessa cosa consegnata.



- Comodato;
- Contratto gratuito;
- Contratto reale;
- Comodato modale;
- Beni inconsumabili e infungibili.

●●●●● DIFFICOLTÀ ALTA

27) Cos'è la fideiussione? In cosa si distingue dal contratto autonomo di garanzia?

Il contratto di fideiussione è un contratto con il quale un terzo aggiunge la propria responsabilità a quella del debitore, garantendo l'adempimento dell'obbligazione di quest'ultimo. Con la fideiussione al creditore si offre, dunque, un altro patrimonio, oltre a quello del debitore, su cui rivalersi in caso di inadempimento. La fideiussione è una garanzia di carattere per-

sonale (il fideiussore garantisce l'adempimento senza che siano costituiti diritti reali come il pegno o l'ipoteca) ed è accessoria, poiché tale contratto segue le vicende dell'obbligazione principale.

Proprio l'accessorietà costituisce uno dei caratteri fondamentali della fideiussione, che lo contraddistingue da altre garanzie personali, quali il contratto autonomo di garanzia.

Per contratto autonomo di garanzia si intende quel negozio giuridico con cui il garante (in genere una banca o una compagnia di assicurazioni), incaricato dal debitore, assume in favore del creditore l'impegno ad effettuare una determinata prestazione, nell'ipotesi in cui il debitore non adempia alle proprie obbligazioni. Caratteristica saliente è l'obbligo di pagare da parte del garante, a semplice richiesta del garantito e, quindi, senza possibilità di far valere alcuna eccezione relativa all'esistenza, alla validità e alla coercibilità del rapporto obbligatorio sottostante. Mentre nelle fideiussioni il vincolo dell'accessorietà comporta che la causa della fideiussione sia la garanzia dell'adempimento di un'obbligazione altrui e, pertanto, l'obbligo del garante segue le sorti dell'obbligazione garantita, nel contratto autonomo di garanzia, invece, l'obbligazione sorta nei confronti del beneficiario è autonoma e la sua causa indipendente (o relativamente astratta), non essendoci alcun legame con il rapporto principale sottostante e valorizzando la funzione indennitaria della garanzia autonoma.

- Fideiussione;
- Contratto di garanzia;
- Garanzia personale;
- Contratto autonomo di garanzia;
- Accessorietà;
- Autonomia.

